



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Ufficio Tesseramento

AM/RB/Prot.

RACCOMANDA

Unione Italiana di Tiro a Segno
UITA Protocollo Uscita
Data: 02/10/2013
N. 0010111/13

Spett.le

Ufficio Legislativo

Ministero della Salute

Lungotevere Ripa, 1

00153 ROMA

Con riferimento alla legge del 9 agosto 2013, n. 98 che ha convertito il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. "decreto del fare"), è contenuta una disposizione (art. 42-bis) in materia di certificazione sanitaria.

Considerata la rilevanza per la UITA, Federazione Sportiva Nazionale/Ente Pubblico, delle disposizioni contenute nel citato decreto e, al fine di fornire una corretta ed esaustiva interpretazione ai soggetti destinatari delle norme contenute nel decreto stesso, si chiede a codesto Ministero di esprimere il proprio parere in merito ai seguenti quesiti:

- A. Un soggetto già in possesso di idoneità al maneggio delle armi (licenza di porto d'armi per uso sportivo – caccia o tiro a volo) che intenda successivamente praticare anche attività sportiva non agonistica, è tenuto a presentare un nuovo certificato medico di idoneità generica (certificato di stato di buona salute)?
- B. Per soggetti che praticano attività ludica motoria, si intendono anche i soggetti tesserati alla Sezione che svolgono attività di tipo agonistico e non agonistico?
Per Sezioni, si intendono le società/associazioni sportive dilettantistiche che risultano affiliate all'UITA, Federazione Sportiva Nazionale/Ente Pubblico, riconosciuta dal CONI.
- C. In riferimento all'art. 2, comma 1 di cui al presente decreto, cosa si intende per coloro che praticano attività ludico-motoria in **contesti organizzati**? Possono essere considerate tali le strutture delle Sezioni di Tiro a segno, essendo le stesse enti a base associativa affiliate alla Federazione Sportiva/Ente Pubblico UITA?

Nel ringraziare per la gentile collaborazione, si resta a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, in attesa di un cortese riscontro.

Il Segretario Generale
Dr. Alessandro Martolini



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo

Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

V°-A7
Ministero della Salute

LEG

0006465-P-21/11/2013

F.l.s.a./2013/1460



130274615

Unione Italiana di Tiro a Segno
UITS Protocollo Entrata
Data: 21/11/2013
N. 0011733/13

ALLA UNIONE ITALIANA TIRO A
SEGNO

ROMA

OGGETTO: Art.42-bis del decreto-legge n.69 del 2013,
convertito dalla legge n.98 del 2013.

In riscontro alla nota di codesta Unione, pervenuta a questo Ufficio in data 9 ottobre 2013, si formulano le seguenti valutazioni.

In via preliminare, in ordine al quesito sub.A), si osserva che la licenza di porto d'armi per uso sportivo-caccia o tiro a volo, non possa sostituirsi al certificato medico per l'esercizio di attività sportive, così come disciplinato dalle disposizioni vigenti.

Come è noto, le disposizioni normative di riferimento ad oggi sono costituite dal combinato disposto di cui all'art. 7, comma 11, del decreto-legge n.158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.189 del 2012, recante disposizioni in materia di certificazione sanitaria per chi pratica attività sportiva, dall'art.42-bis in oggetto, come modificato dal comma 10-septies dell'art. 4 del decreto-legge n.101 del 2013, convertito dalla legge n.125 del 2013.

In estrema sintesi, nel rispetto delle riferite norme, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni è stato soppresso l'obbligo della certificazione per lo svolgimento dell'attività ludico motoria/amatoriale, che era stato introdotto dall'articolo 7, comma 11, del DL n.158, sopra citato, nonché le correlate disposizioni recate dal decreto attuativo del Ministro della salute 24 aprile 2013.

E' stato invece confermato l'obbligo di certificazione presso il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, o il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione medico-sportiva del CONI, per chi pratica attività sportiva non agonistica.

La norma ha inoltre prescritto che, ai fini del rilascio del predetto certificato, i medici di cui sopra si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Per quanto attiene al quesito sub. B), si ricorda che già il DM 24 aprile 2013 riporta le rispettive definizioni di attività amatoriale (art. 2 "... è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.") e non-agonistica (art. 3 ... a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività

parascolastiche;b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Per il quesito sub C9, si ribadisce che l'art. 42-bis in oggetto ha soppresso l'obbligo di certificazione per chi esercita attività ludico-motoria anche se praticata in "contesti organizzati e autorizzati" (palestre, ecc...).

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

